TESTO UNICO DI LEGGE IN MATERIA VALUTARIA

Art. 4

Soggetti abilitati ad effettuare operazioni valutarie e in cambi

1. Ufficio italiano dei cambi e la Banca d'Italia sono istituzionalmente abilitati, sulla base delle competenze attribuite dalle vigenti disposizioni, a operare in cambi in contropartita con residenti e non residenti. La Banca d'Italia effettua anche operazioni valutarie. La Banca d'Italia trasferisce alla Banca centrale europea attivita' di riserva, secondo quanto previsto dall'articolo 30 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea. (2)(4) 2. La Banca d'Italia provvede in ordine alla gestione delle riserve ufficiali, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 31 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea. (2)(4) (11) 3. Le banche e gli altri intermediari finanziari effettuano le operazioni valutarie e in cambi nel rispetto delle norme che li disciplinano. 4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 4 AGOSTO 1999, N. 342. (5) 5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 4 AGOSTO 1999, N. 342. (4) 6. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 4 AGOSTO 1999, N. 342. (5)

Versione in vigore dal 1 gennaio 2026, tuttora in vigore · versione 12

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico di legge in materia valutaria
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 10 maggio 1988

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(2) Il D.Lgs. 10 marzo 1998, n. 43, ha disposto (con l'art. 11, comma 1) che la modifica di cui al comma 2 del presente articolo entra in vigore "alla data indicata, con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in coerenza con le disposizioni del trattato e dello statuto del SEBC e tenendo conto delle determinazioni assunte dal Consiglio dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 109J, paragrafo 4, del trattato stesso". Il D.Lgs. 10 marzo 1998, n. 43, ha inoltre disposto (con l'art. 11, comma 2) che la modifica di cui al comma 1 del presente articolo entra in vigore "alla data in cui l'Italia adotta la moneta unica secondo le previsioni del trattato. La predetta data e' indicata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale".

(4) Il Decreto 28 settembre 1998, (in G.U. 1/10/1998, n. 229), nel modificare l'art. 7, commi 1 e 2 del D.Lgs. 10 marzo 1998, n. 43, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 2, lettera a)) che la modifica al comma 2 del presente articolo entra in vigore il 1 ottobre 1998. Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2, lettera b)) che la modifica al comma 1 del presente articolo entra in vigore il 1 gennaio 1999.

(5) Il D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, come modificato dal D.lgs. 4 agosto 1999, n. 342, ha disposto (con l'art. 161, comma 3-bis) che "Sono abrogati i commi 4, 5 e 6 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148; tuttavia essi continuano a essere applicati fino all'attuazione dell'articolo 155, comma 5, del presente decreto legislativo".

(11) La L. 30 dicembre 2025, n. 199 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Fermo restando quanto previsto dagli articoli 123, 127 e 130 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il comma 2 dell'articolo 4 del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, si interpreta nel senso che le riserve auree gestite e detenute dalla Banca d'Italia, come iscritte nel proprio bilancio, appartengono al Popolo italiano".

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-di-legge-in-materia-valutaria/art-4-soggetti-abilitati-ad-effettuare-operazioni-valutarie-e-in-cambi

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it